

**SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA PER FAVORIRE LA RACCOLTA SELETTIVA DELLE BOTTIGLIE IN PET POST-CONSUMO AL FINE DI INTERCETTARLE E DI RICICLARLE IN UN’OTTICA DI ECONOMIA CIRCOLARE DA REALIZZARE ATTRAVERSO UN PROGETTO SPERIMENTALE**

**PREMESSO CHE:**

- la plastica è un materiale estremamente diffuso, che trova applicazioni in molteplici settori economici in ragione della sua adattabilità e dei costi relativamente contenuti. Si stima che ogni anno in Europa vengano prodotte 58 milioni di tonnellate di materiali plastici;
- l’utilizzo di tali materiali, tuttavia, è spesso riservato ad applicazioni di breve durata, che non prevedono il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, alimentando di fatto modelli di produzione e consumo inefficienti e lineari che determinano uno spreco di risorse preziose e alimentano fenomeni di abbandono negli ecosistemi;
- la Regione Emilia-Romagna per dare risposta a tali problematiche, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 dell’11 novembre 2019, si è dotata di una propria strategia sulla plastica denominata #Plastic-freER per favorire la transizione verso l’attuazione delle misure previste dalla normativa comunitaria con particolare riguardo alle limitazioni all’utilizzo della plastica monouso e alle caratteristiche di riciclabilità, riutilizzabilità e durevolezza dei prodotti in plastica immessi sul mercato;

**RICHIAMATE:**

- la Strategia europea per la plastica nell’economia circolare COM/2018/028 final;
- la Direttiva 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai rifiuti e che abroga alcune direttive), così come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE;
- la Direttiva 94/62/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) così come modificata dalla Direttiva 2018/852/UE;
- la Direttiva 2019/904/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, c.d. direttiva SUP – *single use plastic*);

**PREMESSO CHE:**

- le Direttive 2008/98/CE e 94/62/CE, prevedono il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR) per la gestione a fine vita degli imballaggi e promuovono i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti;
- l’art. 6 della Direttiva 2019/904/UE stabilisce che, a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (“bottiglie in PET”) contengano almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro. A partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato dovranno contenere almeno il 30% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione;

- l'art. 9 della Direttiva 2019/904/UE stabilisce che siano adottate misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie in plastica monouso per bevande con una capacità fino a tre litri pari al 77% in peso entro il 2025 e al 90% in peso entro il 2029;
- la Direttiva 94/62/CE stabilisce che per raggiungere un alto grado di riciclaggio è fondamentale che i materiali post-consumo siano separati sin dall'origine in base alle loro caratteristiche rispetto ad altri flussi di materiali non omogenei e che in tale contesto appare fondamentale il contributo dei consumatori;
- nell'attuale contesto normativo italiano, l'intercettazione selettiva dei rifiuti post-consumo costituiti da bottiglie in PET per liquidi alimentari è condizione necessaria per l'utilizzo del PET riciclato (Recycled PET, RPET) nella fabbricazione di nuove bottiglie a contatto con gli alimenti;

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 219, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti di imballaggio si fondi sul principio di "chi inquina paga", di responsabilità condivisa tra operatori economici nonché sul principio secondo il quale il produttore e gli utilizzatori garantiscono che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e della eliminazione dei rifiuti sia sostenuto in proporzione alla quantità degli imballaggi immessi sul mercato nazionale;
- gli artt. dal 219 al 226 del D. Lgs. 152/2006 prevedono e disciplinano il complesso degli obblighi e divieti posti a carico dei produttori, degli utilizzatori e della pubblica amministrazione affinché siano conseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- in particolare:
  - l'art. 221, comma 1, prevede che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, secondo il principio di derivazione comunitaria di responsabilità estesa del produttore (EPR);
  - l'art. 221, comma 2, prevede che i produttori e gli utilizzatori devono adempiere all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del medesimo articolo;
  - fra i sistemi indicati al comma 3, alla lettera a) dell'art. 221 è prevista l'organizzazione autonoma, anche in forma collettiva, della gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
  - l'art. 221, comma 10, prevede che siano a carico dei produttori e degli utilizzatori:
    - a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
    - b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al

Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

-l'art. 222 prevede che le pubbliche amministrazioni incoraggino, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica) è un consorzio di filiera per il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica che fa parte del sistema CONAI;
- il CORIPET, consorzio volontario costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET e riciclatori italiani del PET per la produzione di RPET idoneo al diretto contatto alimentare è stato riconosciuto in via provvisoria e con specifiche prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto n. 58 del 24 aprile 2018, come consorzio autorizzato alla gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari, ai sensi dell'art. 221, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006, con il compito quindi di assicurare sul territorio nazionale l'effettivo ritiro di tali rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta o da questi intercettato secondo modalità previste nell'accordo sottoscritto con ANCI, sulla base della considerazione che *“un sistema incentrato sul principio di libera concorrenza possa contribuire maggiormente ad incentivare la produzione di imballaggi più ecocompatibili e di conseguenza aumentare l'efficienza economica e gestionale degli operatori del settore”*;
- il progetto presentato da CORIPET ai sensi del 221, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 consiste nella gestione autonoma e diretta dei contenitori in PET per liquidi alimentari realizzata attraverso l'intercettazione degli imballaggi in PET anche tramite ecocompattatori, nonché mediante la raccolta differenziata in convenzione con i Comuni;
- l'art. 16 della legge 4 ottobre 2019, n.117 nell'esercizio della delega per l'attuazione delle sopracitate Direttive UE/2018/851 e della Direttiva UE/2018/852 stabilisce al comma 1, lettera a), punto 5) che nel rispetto del principio di concorrenza sia promosso l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro;

**VISTA ALTRESI'** la delibera di adozione di misure cautelari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 29 ottobre 2019;

**RILEVATO CHE** il sistema proposto, per gli aspetti rilevanti ai fini del presente protocollo e quindi limitatamente al sistema di raccolta selettiva tramite ecocompattatori previsto nel decreto di riconoscimento del CORIPET, rappresenta la modalità di intercettazione di una specifica frazione merceologica che concorre al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2019/904/UE soprarichiamati e che, sulla base di quanto previsto dalle modifiche introdotte dalle Direttive comunitarie 2018/851/UE e 2018/852/UE sulla responsabilità estesa del produttore e dalla citata

legge 117/2019, si collocherebbe al di fuori della privativa comunale e quindi a libero mercato nel rispetto del principio di concorrenza;

#### **ATTESO CHE:**

**La Regione Emilia-Romagna** attraverso la propria pianificazione di settore ed in particolare attraverso il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 3 maggio 2016, n. 67 incentiva la raccolta differenziata anche attraverso sistemi di raccolta selettiva di particolari tipologie di rifiuto al fine di aumentare l'intercettazione delle stesse e di aumentare l'effettivo riciclo dei materiali, prevedendo tra le azioni la definizione di accordi volontari per la valorizzazione economico-ambientale dei rifiuti da imballaggio (Capitolo 8, Paragrafo 6 del PRGR);

**ANCI-ER** rappresenta gli Enti Locali associati cui fanno capo in particolare le scelte sul modello di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

**ATERSIR** rappresenta i Comuni in forma associata per le materie connesse ai servizi pubblici ambientali ed in particolare provvede all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

**I Gestori del servizio integrato rifiuti** hanno implementato sulla base della pianificazione d'ambito circuiti di raccolta differenziata della plastica attuati con le modalità definite dal contratto di servizio;

**CORIPET** è, allo stato attuale, l'unico sistema autonomo di cui all'art. 221, comma 3, lettera a) riconosciuto per il recupero e riciclo delle bottiglie in PET per uso alimentare, ancorché in via provvisoria;

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- in base all'art. 221, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'art. 224, comma 3, lettera h) [al sistema di filiera CONAI] da parte dei consorziati CORIPET è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- dal 1° gennaio 2019 le imprese assoggettate agli obblighi di EPR associate a CORIPET hanno cominciato a corrispondere al nuovo consorzio il relativo contributo (denominato CRC) per l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi primari in PET che esse immettono al consumo, conformemente a quanto previsto dall'art. 221 del TUA;
- in base all'art. 221, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'art. 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'art. 224. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del medesimo comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art. 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora;

- l'implementazione del sistema di intercettazione e riciclo delle bottiglie in PET oggetto del presente protocollo di intesa può comportare una diversa composizione della tipologia di materiale plastico raccolto nel circuito di raccolta differenziata della plastica sul territorio oggetto del contributo di cui all'art. 221, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 che varia in particolare in ragione della quantità e della frazione estranea presente nel rifiuto raccolto;
- il decreto n. 58 del 24 aprile 2018 di riconoscimento del CORIPET prevede fra le prescrizioni la definizione e la sottoscrizione di specifici accordi con ANCI, i Comuni e gli altri operatori del settore a garanzia dell'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale (art. 219, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 152/2006) nonché al fine di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio nazionale contenendo i costi del sistema di raccolta onde evitare un aggravio diretto o indiretto degli oneri a carico dei cittadini;
- non si è ancora addivenuti alla conclusione dell'accordo di cui sopra;

**CONSIDERATO INFINE CHE** i soggetti sopra individuati si rendono disponibili a sperimentare la promozione e l'incremento della raccolta delle bottiglie in PET post-consumo ad uso alimentare al fine di intercettarle e di riciclarle in un'ottica di economia circolare attraverso uno specifico protocollo di intesa, alla luce del decreto di riconoscimento del CORIPET, della normativa comunitaria sopra riportata e della Legge delega per il recepimento delle direttive medesime, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici sulle bottiglie in PET della Direttiva 2019/904/UE;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO**

**La Regione Emilia-Romagna, ANCI-ER, ATERSIR, Confservizi Emilia-Romagna e Coripet,** quali Sottoscrittori del Protocollo di intesa, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **PREMESSE**

1. Le premesse sono parte integrante del presente protocollo di intesa.

#### **Art. 2**

#### **OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

1. Oggetto del presente protocollo di intesa è la definizione, in via sperimentale, di un sistema per favorire la raccolta selettiva da parte dei produttori delle bottiglie in PET per liquidi alimentari post-consumo, al fine di incrementarne i tassi di intercettazione sul territorio regionale, ridurre la dispersione nell'ambiente e di riciclarle in un'ottica di economia circolare da attuare attraverso la realizzazione del progetto sperimentale di seguito descritto.
2. Il progetto sperimentale si concretizzerà attraverso:
  - a) la gestione (fornitura, installazione, manutenzione, riparazione, ritiro) di ecocompattatori, dove i consumatori possono conferire bottiglie in PET per liquidi alimentari post-consumo, a carico di CORIPET. L'installazione degli ecocompattatori può avvenire:
    1. su suolo pubblico presso i luoghi che verranno individuati in modo congiunto da Comune e CORIPET, sentito il Gestore del servizio;

2. su area privata presso i luoghi che verranno individuati in modo congiunto da CORIPET e il Comune ove è localizzato l'ecocompattatore, dandone informazione al Gestore del servizio;
- b) l'attribuzione ai rifiuti urbani costituiti da imballaggi primari in PET per liquidi alimentari post-consumo raccolti attraverso gli ecocompattatori, anche se collocati in area privata, del codice EER 15.01.02;
- c) la raccolta e il trasporto dei rifiuti dal sito in cui è installato l'ecocompattatore all'impianto di prima destinazione, in carico a CORIPET. La raccolta e il trasporto possono essere svolti, previo accordo, dal Gestore del servizio pubblico dell'ambito gestionale ove è ubicato l'ecocompattatore. Qualora CORIPET si avvalga di altri soggetti, questi ultimi dovranno accompagnare i rifiuti durante il trasporto con il Formulario di Identificazione ed osservare gli adempimenti previsti per la tracciabilità dei rifiuti, oltre a dover essere iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nel rispetto delle specifiche disposizioni.

### **Art. 3**

#### **IMPEGNI IN CAPO ALLE PARTI**

1. Ciascun sottoscrittore, per le parti di rispettiva competenza, si impegna a porre in essere le azioni necessarie per dare concreta e rapida attuazione al progetto sperimentale sopra descritto anche tramite specifici accordi operativi/contratti tra le parti interessate per la definizione degli aspetti necessari quali a titolo non esaustivo:
  - a) le modalità operative di gestione dei rifiuti quali l'installazione programmata degli ecocompattatori, le frequenze di svuotamento degli stessi, etc;
  - b) la previsione di eventuali forme di incentivazione da destinare all'utenza che ricorre all'utilizzo degli ecocompattatori.
2. CORIPET si impegna a predisporre report trimestrali sullo stato di attuazione del presente progetto sperimentale attraverso il monitoraggio dei dati tecnici oggetto del presente protocollo di intesa.

Si riportano, a titolo non esaustivo, le informazioni che CORIPET dovrà fornire:

  - a) numero di ecocompattatori collocati per singolo Comune e loro localizzazione;
  - b) quantità in peso delle bottiglie in PET monouso raccolti per singolo ecocompattatore;
  - c) la quantità di rifiuto effettivamente riciclato e l'RPET prodotto e reimmesso sul mercato;
  - d) eventuali criticità emerse in corso di attuazione anche con riferimento alla qualità del materiale.
3. ATERSIR provvederà a considerare i quantitativi intercettati tramite gli ecocompattatori oggetto del presente Protocollo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge di raccolta differenziata e riciclaggio, valutandone le eventuali conseguenze in relazione alle condizioni contenute nei contratti o convenzioni di servizio vigenti.
4. Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR si impegnano a diffondere, attraverso il proprio sito web, le informazioni relative all'andamento del progetto.
5. ANCI-ER si impegna a diffondere il progetto presso i Comuni.
6. Confservizi Emilia-Romagna si impegna a monitorare le eventuali ricadute degli ecocompattatori sul quantitativo di rifiuti di imballaggi in plastica intercettati con la raccolta differenziata tradizionale;

7. I sottoscrittori sono tenuti a fornire tutte le informazioni di propria competenza utili ad analizzare i punti di forza e le eventuali criticità del progetto.
8. La Regione Emilia-Romagna convoca i sottoscrittori di norma ogni sei mesi, o ogni qualvolta si renda necessario a richiesta di uno di essi, al fine di valutare le risultanze del presente progetto.

#### **Art. 4**

#### **DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

1. Il presente protocollo di intesa ha la medesima durata dell'autorizzazione di riconoscimento in via provvisoria del CORIPET da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

#### **Art. 5**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente Protocollo di intesa trova applicazione quanto stabilito dall'Accordo ANCI-CORIPET previsto nel Decreto n. 58 del 24 aprile 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Per la Regione Emilia-Romagna

---

Per ATERSIR

---

Per ANCI ER

---

Per CORIPET

---

Per CONF SERVIZI Emilia - Romagna

---